

Codice A1618A

D.D. 22 maggio 2023, n. 354

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Montemale di Cuneo - Interventi selvicolturali in Comune di Montemale di Cuneo, località Cima Varengo e Passo della Piatta - Istanza n. 53509/2020 - Concessione proroga al termine di fine lavori.



ATTO DD 354/A1618A/2023

DEL 22/05/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Montemale di Cuneo - Interventi selvicolturali in Comune di Montemale di Cuneo, località Cima Varengo e Passo della Piatta – Istanza n. 53509/2020 – Concessione proroga al termine di fine lavori.

VISTA la domanda n. 53509/2020 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B) della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dal Comune di Montemale di Cuneo, pervenuta in data 04/05/2020 e assunta al Protocollo n. 21921;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1455 in data 04/06/2020, con la quale si autorizzava con prescrizioni l'intervento proposto;

ATTESO CHE in data 08/05/2023 (ns. Prot. n. 65190) è pervenuta al Settore Tecnico Piemonte Sud – Sportello Forestale di Cuneo, la richiesta di proroga all'autorizzazione concessa di cui alla Determinazione Dirigenziale sopra citata;

PRESO ATTO che nella sopra citata richiesta si specifica che la proroga viene richiesta solamente per il lotto denominato Cima Varengo, mentre non è attinente al lotto denominato Passo della Piatta, in quanto il medesimo non è ancora stato assegnato a una ditta esecutrice dei lavori;

PRESO ATTO che l'art. 6, comma 6, del Regolamento forestale regionale vigente (DPGR n. 8/R 2011 e s.m.i.) consente la concessione di una proroga sino ad un anno del termine dei lavori stabilito con il provvedimento di autorizzazione;

PRESO ATTO che a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 4/2009 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

VERIFICATO QUINDI che risulta possibile concedere una proroga ai sensi del citato art. 6 del Regolamento forestale regionale vigente non superiore ad un anno, a partire dalla data di scadenza dell'autorizzazione citata, e che tale proroga si riferisce al solo lotto denominato Cima Varengo;

DATO ATTO che il procedimento si è concluso nei termini previsti;

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il D.lgs. 34/2018;
- VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);
- VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della L.R. 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., il Comune di Montemале di Cuneo ad usufruire della proroga di un anno al termine di fine lavori stabilito con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 1455 in data 04/06/2020, e pertanto a tutto il 10/05/2024; la proroga si intende rilasciata relativamente al solo lotto denominato Cima Varengo.

Dovranno comunque essere rispettate tutte le altre prescrizioni impartite con la Determinazione Dirigenziale n. 1455 in data 04/06/2020.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud)
Firmato digitalmente da Franco Brignolo